



Copia

COMUNE DI SAN MASSIMO

Provincia di Campobasso

Deliberazione del Sindaco

Numero 36	CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2014.
Data 30/05/2014	

L'anno duemilaquattordici, addì trenta del mese di Maggio alle ore 14:30 presso la sede municipale, è stata verificata l'osservanza di tutte le formalità descritte dalla vigente legge.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Domenico Cerqua, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Sussistendo i presupposti di legge, il Dott. FULVIO MANFREDI SELVAGGI nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Pareri ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.	
PARERE FAVOREVOLE Addì 30/05/2014 CERQUA DOMENICO	PARERE FAVOREVOLE Addì 30/05/2014 CERQUA DOMENICO

Settore Interessato	UFFICIO DI SEGRETERIA
---------------------	-----------------------

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), come modificato dall'articolo 10, comma 4-*quater*, del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014:

- a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio (lettera f);
- b) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono aumentare l'aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta eccezione per le categorie D/10. In tal caso il relativo gettito è di spettanza del Comune;
- c) che negli immobili del gruppo catastale D il cui gettito va allo Stato sono compresi anche i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categoria D/10;
- d) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei Comuni, oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

Atteso che:

- i criteri di riparto del Fondo tengono conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'attribuzione dell'intero gettito dell'imposta a favore dei comuni, fatta eccezione per gli immobili di categoria D e della contestuale soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti;
- le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito convenzionale ad aliquote di base determinato dal Mef, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

Dato atto che la Legge di Stabilità per l'anno 2014 (L. 27 dicembre 2013 n. 147) ha introdotto alcune rilevanti novità in materia di imposta municipale propria (IMU). A decorrere dal 1° gennaio 2014, infatti, risulta che:

- l'imposta non è più dovuta per le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari "di lusso", censite nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Per tutte le altre tipologie di immobili, quindi, l'IMU dovrà essere pagata nei modi e termini ordinari;

- il nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI), la cui base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 del d.l. n. 201/2011, si applica a tutti i fabbricati posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'IMU;

- il comma 707, lett. a), b), c) e d) dell'art. 1 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), ha disposto che l'IMU è applicata "a regime", a decorrere dal 2013, in tutti i Comuni sul territorio nazionale (l'art. 13 del d.l. n. 201/2011, infatti, prevedeva che l'IMU fosse istituita in via sperimentale dall'anno 2012 e fino al 2014 e che la sua applicazione a regime decorresse dal 2015);

- è stata eliminata la maggiorazione della detrazione pari a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni;

- come già previsto dall'art. 4, comma 5, lett. f) del d.l. n. 16/2012, i Comuni possono assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare:

a) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

- i Comuni possono assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. In questo caso gli enti locali possono prevedere che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di 500 euro oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta assimilazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

- l'imposta, inoltre, non è dovuta per:

a) gli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM 22 aprile 2008;

c) un unico immobile (iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità immobiliare) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- sono esenti dall'imposta, infine, ai sensi del comma 708 della predetta legge di stabilità, i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del d.l. n. 557/93 (conv. L. n.

133/94);

- il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 13 comma 5 del d.l. n. 201/2011 per la determinazione della base imponibile dell'IMU dei terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da un coltivatore diretto o da un imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola, è ridotto da 110 a 75;

Ricordato che

- questo Comune, per l'anno d'imposta 2013, con deliberazione del Sindaco n. 43/2013, ha inteso " *confermare per l'anno 2013 le altre aliquote, tariffe e diritti in vigore nell'anno 2012*";
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 27 settembre 2012, esecutiva ai sensi di legge, sono state così fissate le aliquote dell'imposta municipale propria:

ALIQUOTA	MISURA
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze	0,4%
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale	0,2%
Aliquota ordinaria	0,86%
Aliquota per aree edificabili	0,86%

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 23 in data 27/09/2012, esecutiva ai sensi di legge;

Visti:

a) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

b) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che " *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

Visto inoltre l'articolo 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), come modificato dall'articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che " *A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione*

delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Vista la risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 5/DF in data 28 marzo 2013, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alla manovrabilità delle aliquote da parte dei comuni alla luce delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 380 della legge n. 228/2012, in base alla quale risultano incompatibili con le nuove disposizioni, limitatamente agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quelle recate dall'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 che consentono ai comuni manovre agevolative, vale a dire:

- la facoltà da parte del comune di ridurre l'aliquota standard dello 0,76 per cento, sulla base del combinato disposto della lett. f) e della lett. g) che richiama espressamente solo il primo periodo del comma 6 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;
- il comma 9, il quale prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero per quelli locati;
- il comma 9-bis, in base al quale i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai Comuni sono concesse una serie di facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta;

Viste le circolari del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 29 aprile 2013 e n. 2/DF del 23 maggio 2013;

Analizzate le problematiche sopra evidenziate e considerato che il mantenimento delle aliquote fissate nel 2013 assicura un sostanziale equilibrio di Bilancio, Fatte salve le determinazioni che l'Ente assumerà in materia di aliquote, termini e modalità di pagamento Tasi;

Ritenuto pertanto di confermare, per l'anno 2014, le previste aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

VISTO il parere di regolarità espresso dal responsabile del servizio tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DELIBERA

1. Di confermare le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014 nel modo seguente:

ALIQUOTA	MISURA
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (A/1, A/8e A/9)	0,4%
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale	0,2%
Aliquota ordinaria	0,86%
Aliquota per aree edificabili	0,86%

2. Di precisare che l'aliquota per l'abitazione principale e la relativa detrazione si applica per le unità immobiliari accatastate A1, A8, A9 ai sensi di legge;
3. Di precisare che l'aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D è composta dall'aliquota dello 0,10 di competenza comunale e dello 0,76 di competenza statale, ai sensi dell'art. 1 comma 80 lettera g) legge 228/2012;
4. Di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 comma 13-bis del D.L. 06/12/2011 n. 2011 (L. n. 214/2011) mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998 n. 360;
5. Di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.

Verbale letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
(F.to FULVIO MANFREDI SELVAGGI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (dott. Domenico Cerqua)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi sul sito web di questo Comune accessibile al pubblico.

(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

San Massimo, 04/06/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (dott. Domenico Cerqua)

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, n.267), con nota N. _____ del _____

Trasmessa alla Prefettura (art. 135 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per :

Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art.134 c.4 - D.Lgs. 18/8/2000, N°267)

Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione. (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/8/2000,N°267)

San Massimo, 04/06/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (dott. Domenico Cerqua)

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

San Massimo, 04/06/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Domenico Cerqua)